



Tegna, 4 ottobre 2016
Ris. Mun. 615/2016

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 13/2016

Concernenti alcune modifiche negli art. 48, 75, 76, 78 e 79 del Regolamento Azienda comunale acqua potabile del Comune di Terre di Pedemonte

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

il Municipio vi sottopone per esame ed approvazione, alcune modifiche del Regolamento Azienda comunale Acqua Potabile del Comune di Terre di Pedemonte.

Cronistoria

La creazione del regolamento dell'acqua potabile ha avuto un iter abbastanza lungo e complesso. Il documento è stato approvato dal lodevole Consiglio comunale il 24.02.2014 ed è entrato in vigore il 17.06.2014 con l'approvazione, seppur parziale, della Sezione Enti Locali (238-RE-12711 del 17.06.2014).

Il 15.06.2015 il Consiglio comunale si è nuovamente espresso sul documento approvando alcune modifiche puntuali proposte dal Municipio ed alcune suggerite o imposte d'ufficio dalla Sezione Enti Locali. La Sezione Enti Locali, con decisione 238-RE-13568 del 25.11.2015, ha poi ratificato le modifiche formulando nel contempo l'invito a voler sottoporre al legislativo alcune precisazioni, modifiche o suggerimenti.

Ricordiamo che nella seduta di Consiglio comunale del 15.06.2015, il Municipio ha ritirato due proposte di modifica, contenute nel Messaggio municipale no. 9/2015, chiedenti la modifica degli art. 42 (ora 43) e 45 (ora 46). Nel corso della medesima seduta di legislativo, la proposta di modifica dell'art. 8 aveva ottenuto parità di voto ed è quindi stata nuovamente sottoposta al Consiglio comunale il 14 dicembre 2015 non ottenendo un consenso (2 voti favorevoli, 18 contrari, 3 astenuti).

Il lungo e tortuoso percorso per l'adozione di questo regolamento, dovuto anche al cambio di sistema di calcolo avvenuto nel frattempo che, dalla tassa d'uso che prevedeva la fatturazione in base alla dimensione del contatore, prassi che si è rivelata poi poco trasparente e parzialmente penalizzante per coloro che disponevano ancora di contatori di vecchia generazione, si è optato per ritornare ad un sistema più semplice e meglio conosciuto con l'applicazione di una tassa base legata al tipo di elemento allacciato. Questa scelta ha comportato un ripensamento di diversi articoli del regolamento che sono stati nel frattempo aggiornati.

Restano ancora alcune modifiche puntuali che ora vi sottoponiamo per esame e approvazione assieme ad alcuni articoli che necessitano di una precisazione o di una modifica.

Proposte di modifica

Le proposte che vi sottoponiamo prevedono la modifica di alcuni articoli, che vi elenchiamo e commentiamo qui di seguito:



Art. 48 Forniture temporanee di acqua per cantieri

Versione attuale	Nuova versione (aggiunta testo al cpv. 3)
1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.	1. <i>(testo invariato)</i>
2. L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.	2. <i>(testo invariato)</i>
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola di ritenuta. L'utente risponde di ogni eventuale danno.	3. <i>L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di contatore e di valvola di ritenuta. L'utente risponde di ogni eventuale danno.</i>

Commento

Ogni fornitura di acqua potabile dovrà in futuro essere misurata unicamente tramite contatore, compresi gli allacciamenti provvisori di cantiere. Si propone quindi l'inserimento dell'obbligo della posa del contatore nel cpv. 3 dell'articolo.

Art. 75 Tassa di utilizzazione: principio

Versione attuale	Nuova versione (modifica testo e annullamento lit a+b)
La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue: a. Per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base, che deve coprire al minimo il 50% e al massimo 80% dei costi, e da una tassa di consumo che deve coprire al massimo il 50% e al minimo il 20% dei costi. b. Per gli altri casi da una tassa forfettaria.	<i>La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue: da una tassa base che deve coprire al minimo il 50% e al massimo l'80% dei costi e da una tassa di consumo che deve coprire al massimo il 50% e al minimo il 20% dei costi.</i>

Commento

Considerando che non si prevede in futuro la fatturazione di acqua senza contatore, le tasse forfettarie non saranno più necessarie. Si propone quindi l'adattamento dell'articolo e il contemporaneo stralcio la lettera b.

Art. 76 Tassa base

Versione attuale	Nuova versione (modifica e cambio numerazione)
lit. A - E + G	<i>(i testi restano invariati)</i>
lit. F: attività che necessita di un contatore di DN >25mm, secondo direttive SSIGA	<i>lit. F: abolizione categoria</i> <i>lit. G cambiamento in nuovo lit. F</i>



Commento

La Sezione Enti Locali segnala che la dicitura presente nel Regolamento (lit. F) non è coerente con le altre categorie presenti nel medesimo articolo. Come detto in precedenza, il calcolo della tassa base fa riferimento all'elemento allacciato e non in base alla dimensione del contatore. Non intravedendo utenti che potrebbero potenzialmente rientrare in questa categoria, proponiamo l'abolizione di questa categoria.

Art. 78 Casi speciali

Versione attuale	Nuova versione (stralcio e cambio numerazione)
cpv 1 Gli allacciamenti fuori zona edificabile, che non dispongono di un contatore, pagano un forfait in funzione del presunto consumo totale degli stabili allacciati. I contatori dovranno essere montati entro il 31.12.2015.	cpv 1 Gli allacciamenti fuori zona edificabile, che non dispongono di un contatore, pagano un forfait in funzione del presunto consumo totale degli stabili allacciati. I contatori dovranno essere montati entro il 31.12.2015.
cpv 2 + 3 (i testi restano invariati)	Rinumerazione cpv. 2 + 3

Commento


Nel frattempo sono stati posati tutti i contatori in zona Monti di Verscio. Per ogni nuovo allacciamento si procede alla posa immediata del contatore, pertanto non si intravede l'applicazione di questo articolo e ne chiediamo lo stralcio.

Art. 79 Fissazione della tassa

Versione attuale	Nuova versione (stralcio lit. d + e)
Il Municipio definisce mediante ordinanza, nel rispetto dei limiti imposti dagli articoli precedenti:	<i>(testo invariato)</i>
lit. a – c	<i>(testo invariato)</i>
lit. d: il forfait legato al consumo per gli allacciamenti fuori zona edificabile, che non dispongono di un contatore.	lit. d: il forfait legato al consumo per gli allacciamenti fuori zona edificabile, che non dispongono di un contatore.
lit. e la tariffa per la tassa temporanea di cantiere.	lit. e la tariffa per la tassa temporanea di cantiere.

Commento

Ogni allacciamento alla rete di distribuzione pubblica dispone di un contatore. La regolamentazione per l'incasso di un eventuale tassa di consumo forfettaria per gli edifici fuori zona edificabile o l'uso temporaneo a scopo di cantiere non hanno più ragion d'essere. Proponiamo quindi lo stralcio di queste due voci.



Visto quanto sopra e a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, invitiamo il Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e :

- 1. Sono approvate le modifiche degli articoli 48, 75, 76, 78 e 79 del Regolamento Azienda comunale Acqua Potabile del Comune di Terre di Pedemonte.**
- 2. Le modifiche entreranno in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.**

Con ossequio.

Per il Municipio:
Il Sindaco:  Il Segretario: 

Fabrizio Garbani Nerini Guido Luminati

Il presente messaggio è demandato:

- alla Commissione Legislazione e Petizioni (art. 26 ROC)